



Direzione Regionale della Sicilia



Comune di
Motta Sant'Anastasia

Protocollo d'intesa

PROTOCOLLO D'INTESA**TRA**

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia, con sede in Via Konrad Roentgen n. 3, Palermo – c.f. 06363391001, rappresentata dal Direttore Regionale Dott. Castrenze Giamportone

e

Comune di Motta Sant'Anastasia, in persona del Sindaco Dott. Angelo Ercole Giuffrida,

§§.§§.§§.§§

L'anno 2010, il giorno 21 del mese di gennaio presso la sede dell'Agenzia delle Entrate, il Direttore dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Catania Dott. Rosario Sciuto ed il Sindaco del Comune di Motta Sant'Anastasia, Dott. Angelo Ercole Giuffrida

Premesso che

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 03.12.2007 è stata data concreta attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto legge n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, rubricato *Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale*;
2. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha fissato sia le specifiche tecniche di invio delle segnalazione attraverso il sistema SIATEL che le singole aree di intervento delle *segnalazioni qualificate*;
3. L'art. 9 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 03.12.2007, prevede che “[...] *Al fine di adattare alle condizioni locali ulteriori strumenti di partecipazione comunale, [...] possono essere definiti dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate appositi protocolli d'intesa con i comuni interessati, volti alla definizione di programmi locali di recupero dell'evasione*”;

4. L'art. 83 del Decreto legge n. 112/2008, commi 11, 16 e 17, prevede fattiva partecipazione dei Comuni all'accertamento erariale in materia di determinazione sintetica del reddito nonché una specifica partecipazione degli stessi diretta al contrasto delle fittizie residenze all'estero;
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. 175466/08 del 26.11.2008, sono state rese operative le implementazioni software necessarie all'invio delle segnalazioni tramite sistema SIATEL;
6. il D.Lgs n. 82 del 07 marzo 2005, "*Codice dell'amministrazione digitale*" dispone all'art. 50, comma 2, lo scambio di dati necessari per lo svolgimento di compiti istituzionali fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Convengono quanto segue

Art. 1

(Scambio di dati)

Le parti, attraverso il presente protocollo, si impegnano, tenendo conto della distinzione di ruoli, competenza e poteri istituzionali, a sviluppare ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale secondo i criteri di collaborazione amministrativa nonché di efficienza ed economicità.

Le informazioni fornite dal Comune sono strutturate in termini di *segnalazioni qualificate*, intendendosi come tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi e/o elusivi.

Le posizioni segnalate, dunque, dovranno caratterizzarsi per l'assoluta certezza del comportamento evasivo o elusivo del soggetto operante sul territorio di competenza, nella consapevolezza che detto comportamento integri i presupposti per la contestazione della condotta antigiuridica anche con riferimento ai tributi erariali.

Le predette segnalazioni saranno trasmesse solo ed esclusivamente tramite il sistema SIATEL in modalità Web, secondo le specifiche tecniche definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 175466 del 26.11.2008..

All'interno di tale attività di collaborazione il **Comune** si impegna, prioritariamente, a segnalare all'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie fiscalmente rilevanti:

- **Settore del commercio e delle professioni**
 - a) Soggetti che pur privi di partita IVA svolgono attività imprenditoriale;
 - b) Affissioni pubblicitarie abusive;
 - c) Enti non commerciali che in realtà hanno svolto a pieno titolo attività commerciali
- **Urbanistica e territorio**
 - a) Realizzazione, anche abusiva, di opere di lottizzazione;
 - b) Partecipazione, anche in qualità di professionisti, ad operazioni di abusivismo edilizio;
- **Proprietà edilizia e patrimonio immobiliare**
 - a) Proprietà o diritti reali di godimento di immobili in assenza di dichiarazione dei redditi fondiari;
 - b) Avvisi di accertamento ICI e contestuale omessa dichiarazione dei redditi fondiari;
 - c) Avvisi di accertamento TARSU nei confronti di soggetti in qualità di occupante dell'immobile in assenza di contratto di locazione;
 - d) Atti di revisione delle rendite catastali;
- **Residenze fittizie all'estero**
 - a) Soggetti che, pur formalmente residenti all'estero, hanno all'interno del territorio comunale la residenza di fatto;
- **Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva**

a) Possesso o disponibilità di beni, anche di fatto, rivelatori di capacità contributiva da sottoporre ad accertamento sintetico.

La Direzione Regionale o per essa l'Ufficio periferico, trasmetterà, dietro richiesta del Comune, a mezzo posta elettronica:

- Le partite IVA aperte in un determinato *range* temporale di soggetti aventi sede legale all'interno del territorio comunale;
- I dati sintetici delle variazioni di partita IVA di soggetti aventi sede legale nel territorio comunale;
- I dati sintetici relativi ai contratti di locazione registrati in un determinato *range* temporale aventi ad oggetto beni immobili presenti nel territorio comunale;
- Non appena disponibili all'anagrafe tributaria i dati sintetici dei soggetti che si avvarranno della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 91, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) in ordine alla rivalutazione di terreni lottizzati e a destinazione agricola;
- I soggetti che abbiano beneficiato della rivalutazione dei terreni edificabili ed a destinazione agricola ex art. 7 della legge n. 448/2001;
- I dati relativi agli evasori totali, in riferimento all'esercizio abusivo di attività commerciale o professionale.

Le segnalazione del Comune saranno prioritariamente riferite, per l'anno 2009, alle annualità d'imposta 2005 e 2006.

In ogni caso le segnalazioni aventi ad oggetto il periodo d'imposta in decadenza per l'emissione di un eventuale avviso di accertamento al 31 dicembre di ciascun anno dovranno essere segnalate entro e non oltre il 30 giugno dello stesso anno.

Art. 2

(Coordinamento dell'attività)

Al fine di disciplinare lo scambio di informazioni tra la Direzione Regionale ed il Comune, le parti nomineranno un referente di tale attività con lo

specifico compito di informare l'amministrazione di appartenenza di eventuali criticità o disfunzioni.

Allo stesso fine la Direzione Regionale della Sicilia si impegna, a fornire il supporto necessario per ottimizzare tale collaborazione, eventualmente, segnalando alle competenti strutture centrali circostanze particolarmente significative che possono apportare miglioramenti dell'attività sull'intero territorio nazionale.

Art. 3

(Formazione professionale)

L'attività di collaborazione, su richiesta, potrà avere ad oggetto anche lo svolgimento di specifiche attività formative da parte della Direzione Regionale nei confronti del personale del Comune. In tal caso il Comune dovrà farsi carico dei costi inerenti tale attività formativa.

Nell'ipotesi, viceversa, in cui l'Agenzia delle Entrate anche con forme di partenariato con Enti Universitari possa accedere a forme di finanziamento comunitario per la realizzazione dei suddetti interventi formativi provvederà ad includervi il personale del Comune senza ulteriori costi.

Art. 4

(Convegni)

Nella prospettiva di favorire l'aggiornamento della conoscenza della normativa tributaria nonché degli orientamenti della prassi amministrativa, potranno essere organizzati convegni o dibattiti pubblici, eventualmente anche con la *partnership* di Istituti Universitari.

In tale ipotesi, i relatori nonché i temi trattati dovranno essere previamente concordati.

Art. 5

(Durata del Protocollo)

Al fine di poter procedere ad una corretta analisi dei flussi informativi derivanti dal presente protocollo si stabilisce, in via sperimentale, che lo stesso

abbia la durata di due anni (con decorrenza dalla data della stipula) e che non sia rinnovabile tacitamente.

Entro un mese dalla scadenza, le parti procederanno alla verifica della proficuità della collaborazione ed in relazione agli esiti di tale verifica si valuteranno i presupposti per l'eventuale rinnovo.

Entro la stessa data verrà convocato un apposito tavolo tecnico, la cui composizione verrà individuata di comune accordo, nel quale le parti procederanno alla predetta verifica.

Quest'ultima non potrà, in ogni caso, prescindere dall'analisi della quantità dei flussi informativi inviati e dal numero delle *segnalazioni qualificate* effettuate.

Art. 6

(Enti cointeressati)

La Regione Siciliana, in quanto destinataria, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, del gettito dei tributi erariali riscossi nel proprio territorio, ha condiviso, con nota prot. 2008/167640 del 30.12.2008, dell'Assessorato per il Bilancio e le Finanze – Dipartimento Finanze e Credito, il contenuto del presente protocollo, finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del citato D.L. n. 203/2005

Art. 7

(Protezione dei dati sensibili e segreto d'ufficio)

I dati e le notizie oggetto del presente protocollo verranno acquisiti dai rispettivi Enti con l'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” – e con l'osservanza del segreto d'ufficio, per l'esclusivo scopo di consentire alle amministrazioni sottoscrittenti i controlli in materia fiscale di rispettiva competenza.

In ogni caso, per qualsivoglia informazione fornita, il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dell'attività di accertamento e contrasto all'evasione, vincolati

all'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'art. 66 del DPR n. 633/1972 e all'art. 68 del DPR n. 600/1973.

f.to Il Direttore dell'Ufficio di

Catania
Dott. Rosario Sciuto

f.to Il Sindaco del Comune di

Motta Sant'Anastasia
Dott. Angelo Ercole Giuffrida

Allegati:

1. Decreto del Direttore dell'Agenzia del 03.12.2007
2. Delibera n. 94 del 3 settembre 2009
3. Delega alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con il Comune di Motta Sant'Anastasia, conferita dal direttore Regionale dott. Castrenze Giamportone al direttore dell'Ufficio di Catania dott. Rosario Sciuto, prot. n. 89262 del 23/11/2009